

ATTO N. DD 2510

DEL 06/07/2020

Rep. di struttura DD-TA0 N. 175

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto “Aumento della quantità annua attualmente gestita e contestuale richiesta dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)”.

COMUNE: San Mauro Torinese

PROPONENTE: Sider Alpifer s.r.l.

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

In data 20/02/2020 la Società Sider Alpifer s.r.l. con sede legale in San Mauro Torinese, via Umbria 35 e Partita IVA n. 11287020017 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto di “*Aumento della quantità annua attualmente gestita e contestuale richiesta dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)*”, nel Comune di San Mauro Torinese, in quanto rientrante nelle categorie progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. “*Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.*”.

Con nota prot. n. 18918 del 5/03/2020, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto;

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” è stata sospesa l'istruttoria in oggetto e sono stati differiti tutti i termini ad essa correlati secondo i tempi indicati dal comma 1 dell'articolo 103 “*Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella*

del 15 aprile 2020” del citato Decreto Legge così come successivamente modificato dall’art. 37 comma 1 “Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020” del DL 8 aprile 2020 n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni;

Per lo svolgimento dell’istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell’organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.;

L’istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell’organo tecnico;

Rilevato che:

Localizzazione e stato di fatto

L’area oggetto dell’intervento si trova in Via Umbria 35 a San auro Torinese (foglio n. 2 - Particella n. 38) all’interno dell’area produttiva “Pescarito” collocata a cavallo tra i Comuni di San Mauro Torinese, Settimo Torinese e Torino;

In tale area l’azienda è attualmente autorizzata a svolgere l’attività messa in riserva [R13] e recupero [R4] di rifiuti non pericolosi, in regime semplificato ex art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con iscrizione n. 93/2017 in sesta classe d’iscrizione (movimentazione inferiore a 3.000 t/anno) di cui al DM 390/98 e s.m.i.;

Le tipologie, i quantitativi e le operazioni di recupero autorizzate sono le seguenti:

Tipologia	Attività di recupero	quantità massima stoccabile (t)	quantità movimentata (t/a)
Tipologia 3.1 “rifiuti di ferro, acciaio e ghisa”	R13/R5	450	1200
Tipologia 3.2 “rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe”	R13/R5	50	800
Totale		500	2.000

L’attività di recupero [R4] concerne esclusivamente la valorizzazione dei rifiuti di cui alle tipologie 3.1 e 3.2 ai sensi del Regolamento UE 333 del 31/03/2011, previa eventuale cernita e selezione;

Le attività di gestione rifiuti sono svolte all’interno di una parte di capannone di circa 330 mq concessa in locazione. La restante parte del capannone di circa 990 mq è concessa in locazione ad altro soggetto che svolge le medesime attività di gestione rifiuti. Come già chiarito con comunicazione del proponente del 17/01/2020, agli atti della CMT0, le due aree sono state separate fisicamente tramite paratia mobile.

Stato di progetto

Il progetto prevede esclusivamente l'aumento delle quantità massime gestite annualmente e passaggio alla quarta classe di iscrizione di cui al DM 390/98 e s.m.i.;

A seguito della richiesta di un'importante acciaieria, relativa alla fornitura di maggiori quantitativi di materiali end-of-waste la società necessita di aumentare il quantitativo complessivamente gestito annualmente [R13-R4], dalle attuali 2.000 ton./a (classe 6) a 14.999 ton./a (classe 4) come da tabella seguente:

Tipologia	Attività di recupero	quantità massima stoccabile (t)	quantità movimentata (t/a)
Tipologia 3.1 "rifiuti di ferro, acciaio e ghisa"	R13/R5	450	14.500
Tipologia 3.2 "rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe"	R13/R5	50	499
Totale		500	14.999

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- email del 15/05/2020 della Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera.

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

Pur essendo in possesso di un solo titolo abilitativo, la società proponente intende richiedere - ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013, il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) in sostituzione dell'attuale autorizzazione semplificata n. 93/2017 ex art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

L'azienda richiede cautelativamente, in questa sede, l'esame dei quantitativi massimi che potrebbe arrivare a gestire, e si riserva di presentare la domanda di A.U.A. per quantitativi eventualmente inferiori a quelli richiesti nella presente verifica di V.I.A.

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale*Pianificazione Comunale*

L'area oggetto dell'intervento ricade in area produttiva del PRGC del Comune di San Mauro Torinese;

Vincoli

L'area oggetto dell'intervento non risulta sottoposta ad alcun vincolo paesaggistico ed ambientale;

3. dal punto di vista progettuale e ambientale

Restano invariate le tipologie di rifiuto, i codici CER e le quantità massime di deposito attualmente



Città metropolitana di Torino

autorizzate, nonché le attività e le modalità operative gestionali di recupero svolte nell'impianto.

L'aumento del quantitativo dei rifiuti recuperati [R4] sarà conseguito grazie ad un turn-over più rapido dei materiali nell'impianto. La gestione dei rifiuti, infatti, sarà caratterizzata da una messa in riserva ed un recupero con rotazione più rapida, nonché termini di stoccaggio più brevi.

Le informazioni fornite si sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;

È stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore, dei presidi ambientali e delle modalità gestionali che si intende adottare, ritenute sufficienti per la finalità della presente procedura ma che andranno comunque puntualmente verificate in sede autorizzativa;

Gestione acque meteoriche e reflui

Le attività svolte non comporteranno la generazione di acque tecnologiche di processo e dunque la necessità di attivare uno scarico di acque reflue industriali;

Tutte le attività sono previste in area coperta; non si ravvisa la presenza di superfici scolanti ovvero aree con rischio di contaminazione delle acque meteoriche ai sensi del regolamento regionale D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n° 1/R e s.m.i. "*Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne*";

Emissioni in atmosfera

L'attività concerne esclusivamente la cernita, selezione e recupero di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, svolta sotto capannone, senza operazioni di taglio o altre operazioni di riduzione volumetrica, pertanto si ritiene che l'attività non produca impatto sulla matrice atmosferica. Le modifiche in progetto, che determineranno esclusivamente un incremento dei quantitativi di rifiuti trattati, ma non l'introduzione di nuove lavorazioni, sono dunque ininfluenti su tale matrice;

Rumore

Considerata la localizzazione e la tipologia di intervento, trattandosi esclusivamente di un aumento delle quantità gestibili senza modifica delle modalità operative e gestionali, non si ritiene necessario richiedere una relazione previsionale di impatto acustico ed una campagna di misurazione del rumore;

Viabilità

Lo stabilimento è situato in una zona produttiva/industriale, fuori da centri abitati comunali, in una posizione facilmente e velocemente raggiungibile utilizzando le Autostrade TO-MI e TOAO, la Tangenziale di Torino e la SR 11 Padana Superiore; lo svincolo autostradale di Settimo T.se, con relativo imbocco della Tangenziale di Torino, è situato a circa 1 km;

La rete viaria risulta pertanto sufficientemente articolata da assorbire il traffico indotto dall'attività in oggetto escludendo per l'accesso agli stabilimenti l'attraversamento di aree sensibili (centri urbani, zone residenziali, ...);

Ritenuto che:

Considerata la tipologia di stabilimento, non si rilevano criticità legate alla collocazione in un'area prettamente produttiva ed in cui si non si registra la presenza di aree residenziali e di recettori sensibili;



Città metropolitana di Torino

Non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente in relazione ai presidi previsti a progetto ed in relazione alle prescrizioni e condizioni che verranno individuate in Autorizzazione Unica a cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione;

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

Condizioni per la realizzazione dell'intervento

Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 20/02/2020 fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quello di Autorizzazione Integrata Ambientale. Qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino.

In caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica VIA comporta quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. *“Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”*.

Adempimenti

Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata l'inizio della fase di esercizio dell'impianto.

Visti:

- i pareri depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e s.m.i "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi

dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e smi, il progetto di *“aumento della quantità annua attualmente gestita e contestuale richiesta dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)* presentato in data 20/02/2020 dalla Società Società Sider Alpifer s.r.l. con sede legale in San Mauro Torinese, via Umbria 35 e Partita IVA n. 11287020017 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 06/07/2020

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini